

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
**N. 3992 del 4 agosto 1998**

**Oggetto: L.R. 10 Novembre 1997, n. 36 "Nonne in materia di agriturismo".**  
**Art. 2. Definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche nel quinquennio 1998/2002.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la L.R. 10/11/1997, n. 36 concernente "Norme in materia di Agriturismo" ed in particolare l'articolo 2 che disciplina il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricole ed attività agrituristiche nell'ambito dell'azienda agricola;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2° del citato articolo 2 della legge regionale n. 36/97, la Giunta Regionale deve definire, per periodi di 5 anni, i valori medi di impiego di manodopera per le attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura e per le attività agrituristiche;

CONSIDERATO che tale adempimento è presupposto essenziale e propedeutico per la valutazione delle potenzialità agrituristiche delle singole aziende agricole e per il dimensionamento delle relative attività autorizzabili;

CONSIDERATO che, in conformità con il dettato legislativo, per la definizione dei valori medi predetti deve tenersi conto, per il calcolo del tempo di lavoro agricolo, delle tabelle ettaro-coltura stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi del decreto del 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge dell' 11 marzo 1970, n. 83, e, per le attività agrituristiche, di analoghi parametri utilizzati per il settore turistico alberghiero;

VISTI i decreti ministeriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 15 dicembre 1997, del 21 febbraio 1997, del 23 gennaio 1997, del 7 settembre 1971 e la deliberazione del 02/10/97 della Commissione Provinciale per la manodopera agricola della Provincia di Latina con i quali sono definiti, rispettivamente per le province di FROSINONE, RIETI, VITERBO, ROMA e LATINA i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame (tabelle ettaro-coltura);

CONSIDERATO che, in relazione alla significativa variabilità dei predetti valori tra territori provinciali derivante principalmente dalla alta differenziazione delle condizioni territoriali ambientali. Strutturali e socio-economiche dell'agricoltura regionale è opportuno definire per territorio provinciale i parametri di valutazione del tempo di lavoro agricolo ed a livello regionale i parametri di lavoro occorrente per le attività agrituristiche.

CONSIDERATO che, in relazione alla natura delle singole attività ed alle specifiche caratteristiche di esercizio, nella definizione dei valori medi di lavoro è opportuno fare riferimento all'anno per le attività agricole, zootecniche e silvicole (giornate per ettaro e per anno o giornate per capo e per anno) ed a unità temporali più articolate per le attività agrituristiche;

VISTE le tabelle, allegate come parte integrante alla presente deliberazione e contenenti i VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA rispettivamente per le attività agricole, TABELLA A e per le attività agrituristiche TABELLA B;

CONSIDERATO che, nella previsione di casi concreti di ordinamenti colturali e produttivi agricoli non perfettamente inquadrabili nelle tabelle suindicate è opportuno definire criteri di calcolo idonei a risolvere compiutamente la casistica possibile;

CONSIDERATO, altresì, opportuno definire criteri oggettivi per la modulazione del coefficiente compensativo del lavoro agricolo applicabile per le aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportino un particolare disagio operativo;

VISTA la TABELLA C, allegata come parte integrante, alla presente deliberazione e relativa ai parametri di modulazione del coefficiente compensativo del tempo di lavoro agricolo, in funzione del grado di disagio operativo derivante dalla ubicazione dell'azienda agricola e dalla giacitura dei terreni costituenti la stessa;

RITENUTO che i valori riportati nelle richiamate Tabelle sono conformi alle norme della legge regionale n. 36/97 e rispondono alle esigenze di oggettività e trasparenza delle valutazioni e di adeguata semplificazione applicativa;

SENTITA la competente Commissione Consiliare che nella seduta del 27/07/98 ha espresso parere favorevole;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127

### **DELIBERA**

All'unanimità

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 10 Novembre 1997, n. 36, il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agricole, zootecniche e silvicole ed attività agrituristiche nell'ambito dell'azienda agricola viene valutato, applicando all'effettivo ordinamento colturale e produttivo dell'azienda agricola interessata i valori medi di impiego di manodopera relativi la Provincia nel cui territorio ricade l'azienda stessa, definiti nelle TABELLE A/FR, A/LT, A/RI A/RM e A/VT allegata come parte integrante alla presente deliberazione alle attività agrituristiche programmate e/o esercitate nell'azienda agricola interessata i valori medi di impiego di manodopera a livello regionale, nella TABELLA B, allegata come parte integrante alla presente deliberazione.

2. Qualora l'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda non trovasse completa corrispondenza nei valori contenuti nella Tabella della Provincia nel cui territorio ricade l'azienda, si applica la media dei pertinenti valori presenti nelle Tabelle delle altre Province.

Per colture, allevamenti e per le attività di lavorazione di prodotti agricoli aziendali, non considerati in alcuna Tabella provinciale, il soggetto interessato produrrà apposito diagramma del lavoro annuale richiesto dall'attività, specificando le relative operazioni occorrenti ed il calendario stagionale delle stesse.

3. Per le aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportino particolare disagio operativo, su espressa richiesta dell'interessato, il tempo di lavoro agricolo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo determinato con i parametri riportati nella TABELLA C allegata come parte integrante alla presente deliberazione.

4. I valori definiti con la presente deliberazione rimangono validi al 31 dicembre 2002.

Sulla base dei valori definiti con la presente deliberazione, i Comuni quantificano espressamente nell'autorizzazione i limiti massimi delle attività agrituristiche esercitate nell'azienda agricola e provvedono, se del caso, all'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate precedentemente alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è soggetta a controllo di legittimità.

La presente deliberazione, unitamente agli allegati di essa parte integrante, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## TABELLA A/RM

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITÀ AGRICOLE  
NELLA PROVINCIA DI ROMA

	GIORNATE per ETTARO
<b>CEREALI</b>	
Frumento e cereali minori	10
Mais	14
<b>LEGUMINOSE</b>	
Leguminose da granella	14
<b>FORAGGERE</b>	
Prati artificiali	8
Erbai	12
Prati naturali	4
<b>COLTURE INDUSTRIALI ED ORTICOLE</b>	
Barbabietole da zucchero	20
Cocomero	40
Patata	24
Tabacco	160
Arachide	45
Orto con serre	350
Pomodoro	65
Carciofo	60
Carota	40
Orto pieno campo	70
Orto specializzato	250
<b>LEGNOSE AGRARIE</b>	
Vigneto tendone da vino	40
Vigneto tendone da tavola	85
Vigneto tradizionale da vino	60
Vigneto tradizionale da tavola	70
Oliveto specializzato forme basse	45
Oliveto specializzato tradizionale	65
Frutteto specializzato	80
Noccioleto	30
<b>VIVAI E FLORICOLTURA</b>	
Fiori	400
Fiori in serre	400
Produzione di piante in contenitore	750
<b>ALLEVAMENTI ZOOTECNICI</b>	
Bovini da carne	2
Bovini da latte	6
Ovini	2
Equini	2
Suini	5
<b>FORESTALI</b>	
Castagneto da frutto	16
Rimboschimento con latifoglie	10
Rimboschimento con conifere o misto	8
Bosco ceduo	3
Fustaia	4

## TABELLA B

### VALORI MEDI DI LAVORO PER ATTIVITÀ AGRITURISTICHE NELLA REGIONE LAZIO

#### I - ALLOGGIO AGRITURISTICO IN APPARTAMENTI O MONOLOCALI AUTONOMI:

Il tempo di lavoro (per pulizia e riassetto periodico) viene espresso con il numero di giornate lavorative occorrenti, nell'anno per ogni classe di posti letto autorizzati:

fino a 6	posti letto	n. 18 giornate per anno
Da 7 a 15	posti letto	n. 27 giornate per anno
Da 16 a 25	posti letto	n. 36 giornate per anno
Da 26 a 40	posti letto	n. 54 giornate per anno

N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, il valore definito è direttamente applicato all'azienda interessata in base alla classe di appartenenza.

#### 2 - ALLOGGIO AGRITURISTICO IN CAMERE CON NUMERO MEDIO POSTI LETTO 2

1 giornata lavorativa per ogni 20 posti letto autorizzati

N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, si applica la formula seguente:

n. posti letto autorizzati x n. giorni di esercizio / 20 = giornate di lavoro occorrenti nell'anno.

#### 3 - CAMPEGGIO AGRITURISTICO

n. 6 giorni/anno per ogni piazzola autorizzata

N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, il tempo di lavoro occorrente si determina moltiplicando per 6 il numero delle piazzole autorizzate.

#### 4 - RISTORO AGRITURISTICO:

1 giornata lavorativa per ogni 10 posti tavola autorizzati nel caso di servizio pranzo e cena.

Nel caso di un solo servizio il valore suindicato si riduce a 0,7.

N.B. nel calcolo del rapporto di connessione, si applicano le formule seguenti:

servizio pranzo e cena: n. posti tavola autorizzati x n. giorni di esercizio / 10 = n. giornate occorrenti

un solo servizio: n. posti tavola autorizzati x n. giorni di esercizio x 0,7 / 10 = n. giornate occorrenti

#### 5 - ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI:

attività equestre	n. 10 giornate anno per ogni capo
pesca sportiva	n. 288 giornate anno
attività culturali e didattico-educative	giornate anno per persona ospitata
piscina	n. 1 giornata lavorativa per ogni giorno di esercizio

#### 6 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE:

n. 1 giornata per ogni 15 giorni di esercizio autorizzato

N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, si applica la formula seguente:

n. giorni di esercizio autorizzato nell'anno / 15 = n. giornate occorrenti

## AVVERTENZE

Il tempo di lavoro occorrente per le attività agrituristiche autorizzabili o autorizzate nell'azienda agricola è determinato dalla somma dei tempi relativi alle attività di servizio previste, come sopra calcolati per ciascuna attività, più il tempo corrispondente per attività amministrativa e contabile. L'autorizzazione comunale deve quantificare i limiti massimi di ricettività e di attività (numero posti e numero giorni di esercizio) consentiti nell'azienda agrituristica interessata nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola obbligato dalla legge e per effetto del quale il TEMPO DI LAVORO AGRICOLO, modulato con il coefficiente compensativo quando dovuto, deve rimanere MAGGIORE del TEMPO Di LAVORO AGRITURISTICO. Fermo restando il rapporto dei tempi lavoro, le attività agrituristiche autorizzate debbono risultare altresì compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 ed articolo 2, commi 4 e 5, della L.R. 10 novembre 1997 n. 36.

**TABELLA C**  
**MODULAZIONE DEL COEFFICIENTE COMPENSATIVO DEE TEMPO DI LAVORO AGRICOLO**

ubicazione dell'azienda parametro 0.50				giacitura dei terreni parametro 0.50.					
metriche		distanza da centri urbani		pendenza media		ampiezza media		meccanizzazione	
zone altimetriche (1)	coeff. parziale max. 0.40	distanza da centri urbani (2)	Coeff., parziale max. 0.10	pendenza media %	coeff. parziali max. 0.30	ampiezza media delle particelle catastali (3)	coeff. parziale max. 0.10	grado di meccanizzazione hp/ha sau	coeff. parziale max. 0.10
zone montane > 1000	0.40	superiore a 5 km	0.10	> 20%	0.30	<0.50 ha	0.10	< 10/ha	0.00
zone montane < 1000	0.30	da 2 a 5 km	0.05	da 16/20 %	0.20	da 0.50/1.00 ha	0.05	da 10 a 30 /ha	0.05
zone collinari > 500 mslm	0.20	fino a 2 km		da 11/15 %	0.10	> 1.00 ha	0.00	> 30 / ha	0.00
zone collinari <500 mslm	0.10		0.00	< a 10 %	0.00				
zone pianura	0.00								

## NOTE

(1) e (2) La classe si attribuisce in base alla ubicazione del centro aziendale e della prevalenza della superficie. Qualora il centro aziendale si situi

diversamente dalla prevalenza dei terreni si attribuisce un coefficiente medio.

(3) Escluse le particelle relative ai fabbricati

## METODO DI CALCOLO

La somma dei coefficienti parziali attribuiti addizionata al valore 1,00 determina il coefficiente compensativo per il quale si moltiplica il tempo di lavoro agricolo calcolato per l'azienda agricola quando il soggetto interessato all'attività agrituristica ne abbia espressamente richiesto l'applicazione.